



DELIBERA N. 79 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il ricorso del Sig.ra ██████████ avverso il provvedimento emanato dal Cpl di ██████████, prot. n. ████████ del 09/01/2020 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione alla prima convocazione, fissata per il 18/12/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione risulta che alla data fissata nella convocazione la ricorrente era stabilmente occupata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 03/09/2019; la stessa pertanto chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI emanato nei suoi confronti. A seguito di richiesta di integrazione istruttoria effettuata da ANPAL il CpI di [REDACTED] comunica che la Sig.ra [REDACTED], pur avendo ricevuto notifica della sanzione in oggetto, non è mai stata sanzionata dall'Inps per l'assenza del 18/12/2019. Il CpI dichiara, inoltre, di aver informato la ricorrente che, per problemi tecnici, la banca dati [REDACTED] non aveva scaricato la Comunicazione Obbligatoria relativa all'assunzione del 03/09/2019 e l'assenza del 18/12/2019 era stata erroneamente registrata in tale banca dati come assenza non giustificata - "rifiuto". In data 17/01/2020 il CpI ha provveduto a registrare la Comunicazione Obbligatoria e ha modificato l'azione del 18/12/2019 in [REDACTED] in "annullamento".

P.Q.M.

Il Comitato, esaminata la documentazione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**

Dott.ssa Rita De Rinaldis

**Il Presidente**

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)